

COMUNE DI CALTRANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E TUTELA AMBIENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. **21** del **19 febbraio 1988**

INDICE DEI CAPITOLI

| | | | |
|---------|---|------|----|
| Capo 1° | SERVIZIO DI POLIZIA RURALE | Pag. | 3 |
| Capo 2° | TUTELA DELLA PROPRIETA' | Pag. | 3 |
| Capo 3° | TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE | Pag. | 5 |
| Capo 4° | TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE | Pag. | 6 |
| Capo 5° | TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE | Pag. | 8 |
| Capo 6° | TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI ED INFIAMMABILI | Pag. | 9 |
| Capo 7° | TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA | Pag. | 10 |
| Capo 8° | TUTELA DELLA NATURA | Pag. | 11 |
| Capo 9° | VIGILANZA E SANZIONI | Pag. | 14 |

CAPO 1° SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | - Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente. |
| Art. 2 | - Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da suo delegato e viene svolto oltre che dagli agenti municipali, anche dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché da Enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore. |
| Art. 3 | Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art.139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31 n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria |
| Art. 4 | Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il seguente regolamento |

CAPO 2° TUTELA DELLA PROPRIETA'

| | |
|---------|---|
| Art. 5 | E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P. salvo i casi previsti dall'art. 637 del C.P. salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C.. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi, utilizzando sentieri e percorsi esistenti. |
| Art. 6 | Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti dal primo comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà. |
| Art. 7 | L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge. |
| Art. 8 | L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n° 52 del 13.9.78 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e Polizia Forestale in vigore ai sensi del R.D.L.3 dicembre 1023 n. 3257 nonché degli usi locali. |
| Art. 9 | E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi civici. |
| Art. 10 | E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata. |

| | |
|---------|--|
| Art. 11 | E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei preti ed altri residui vegetali in tutto il territorio di competenza salvo il caso in cui i residui erbacei e vegetali siano debitamente ammassati in posizione di sicurezza e previa l'adozione di tutte le opportune cautele. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della Legge 9/10/67 n° 950 e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole e obbligato al risarcimento del danno medesimo. Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente all'autorità giudiziaria. |
| Art. 12 | E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo. |
| Art. 13 | La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee. |
| Art. 14 | Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. |
| Art. 15 | E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente. |
| Art. 16 | Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà, fatto salvo l'esercizio del pascolo sul suolo pubblico, soggetto a speciale normativa (art. 9 R.D. 30/12/23 n° 3267) nonché nel rispetto delle consuetudini ed usi locali. |
| Art. 17 | Non si possono accendere fuochi nella campagna tranne che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole; anche in tali circostanze dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire i danni alla proprietà e per evitare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi a distanza dei cento metri dai medesimi e salvo le eccezioni previste e contenute nelle prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D. 30/12/23 n° 3267. Al fine di prevenire gli incendi il Sindaco può disporre con apposita Ordinanza l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari dei terreni circostanti gli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. |
| Art. 18 | Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. |

CAPO 3° TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

| | |
|---------|---|
| Art. 19 | <p>E fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.</p> <p>E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura. salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea del suolo pubblico.</p> <p>E' fatto divieto di danneggiare in ogni caso il fondo stradale e di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.</p> <p>Ai contravventori della presente nonna, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.</p> <p>Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza, con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi di intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Pretore a te-mine di legge, le spese al responsabile del danno.</p> |
| Art. 20 | <p>Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.</p> |
| Art. 21 | <p>Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della legge 1.9.1918 n. 1446 e successive modifiche ed integrazioni.</p> |
| Art. 22 | <p>L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.</p> |
| Art. 23 | <p>La messa a dimora di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi Forestali nonchè dalle leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.</p> |
| Art. 24 | <p>I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimenti delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.</p> |
| Art. 25 | <p>E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.</p> |
| Art. 26 | <p>E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.</p> |
| Art. 27 | <p>E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.</p> |

CAPO 4° TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

| | |
|---------|--|
| Art. 28 | Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6. 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni. |
| Art. 29 | Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n° 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualsiasi titolo, ai coloni ed altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusivi e pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. |
| Art. 30 | Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentite le competenti Autorità cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere. |
| Art. 31 | Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi, parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza. |
| Art. 32 | E' vietato il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi. |
| Art. 33 | E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono arrecare danno all'uopo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato". |
| Art. 34 | Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte alla infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio. |

| | |
|---------|--|
| Art. 35 | <p>I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina ovina e caprina, morva, farcino coriptoccico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviare, influenza equina e bovina peste bovina, brucellosi, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.</p> <p>Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L.</p> <p>La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n.1265.</p> |
| Art. 36 | <p>Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitare specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalla competente Autorità.</p> |
| Art. 37 | <p>L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.</p> |
| Art. 38 | <p>Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.</p> |

CAPO 5° TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

| | |
|---------|---|
| Art. 39 | Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale. |
| Art. 40 | Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti. |
| Art. 41 | I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale. |
| Art. 42 | E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie, con bestiame vagante, nonchè di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico. |
| Art. 43 | E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia. |

CAPO 6° TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI ED INFIAMMABILI

| | |
|---------|--|
| Art. 44 | <p>Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosivi ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 223 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "Norma per la sicurezza per gli depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".</p> <p>Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n.169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.</p> |
| Art. 45 | <p>Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941; n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.</p> <p>Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.</p> <p>Per la vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.</p> |

CAPO 7° TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

| | |
|---------|---|
| Art. 46 | Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali. |
| Art. 47 | La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli api ari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. |
| Art. 48 | L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentita previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000 per alveare. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale. |
| Art. 49 | Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri. |
| Art. 50 | Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve darne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile. Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione. E' proibito lasciare alla portata delle api i favi ed i materiali infetti. |

CAPO 8° TUTELA DELLA NATURA

| | |
|---------|--|
| Art. 51 | E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ovvero di miglioramento fondiario. |
| Art. 52 | L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale è vietato salvo che lungo i percorsi delle piste da sci autorizzate dal Comune. E' comunque consentito il loro uso per la battitura delle piste, nonché da parte del Soccorso Alpino, dalle guardie Forestali e Comunali e dalle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei rispettivi servizi. E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate, adibite a piste da sci da fondo. |
| Art. 52 | Il Comune si riserva la possibilità di istituire zone di protezione naturalistica in aree di particolare interesse all'interno della proprietà Comunale. In tali aree sarà vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché di tutti i funghi commestibili e non. Il transito in dette aree sarà consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati. Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali. |
| Art. 54 | S' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici. |
| Art. 55 | E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie in genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale 53/74 . |
| Art. 56 | La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia. |
| Art. 57 | Salvo quanto previsto dalle Leggi statali e Regionali e dai loro regolamenti applicativi, in materia di cave è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia già liberi, sia in ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla Legge dello Stato in materia di rinvenimenti. |
| Art. 58 | E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale. Rinvenimenti casuali di reperti non classificabili come ordigni bellici dovranno essere consegnati all'autorità comunale per una loro opportuna conservazione. Negli altri casi si dovrà provvedere tempestivamente a segnalare il rinvenimento alle autorità di Pubblica Sicurezza. |
| Art. 59 | L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente Regolamento. |

| | |
|---------|--|
| Art. 60 | <p>Ai sensi del presente Regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i funghi di qualsiasi specie e varietà; - i fiori di qualsiasi specie e varietà; - i sottofruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli ecc.); - chioccioline e rane. |
| Art. 61 | <p>In conformità alla Legge 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.</p> <p>Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o parti di esse.</p> |
| Art. 62 | <p>E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente Regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.</p> |
| Art. 63 | <p>E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regionale n° 53/74 e successive modifiche.</p> |
| Art. 64 | <p>E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.</p> |
| Art. 65 | <p>La raccolta di funghi commestibili, di specie di flora diverse da quelle indicate come protette dalla L.R. 53/74, dei sottofruttici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è consentita solo a chi è in possesso dell'autorizzazione personale, rilasciata dall'Autorità Comunale competente.</p> <p>L'autorizzazione, di durata quinquennale, è soggetta a visto di rinnovo annuale, sarà rilasciata previa richiesta in carta legale.</p> |
| Art. 66 | <p>La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.</p> |
| Art. 67 | <p>Tale autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente Regolamento, anche le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funghi commestibili: max. Kg. 2/giorno/persona - Fiori consentiti: max. 6 steli/giorno/persona; - Sottofrutti di sottobosco: max. 1/2 Kg./giorno/persona - corresponsione di un rimborso spese annuale (vigilanza, gestione) di L.1000 per i residenti e L/20.000 per i non residenti. <p>L'Autorizzazione può essere concessa su domanda verbale, anche giornalmente, dall'Autorità preposta: in tal caso il costo unitario è di L.3.000.</p> |
| Art. 68 | <p>L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.</p> |
| Art. 69 | <p>E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.</p> |

| | |
|---------|---|
| Art. 70 | E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi |
| Art. 71 | Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Sottofruttici". |
| Art. 72 | La raccolta delle specie elencate all'art. 59, previa autorizzazione, è consentita dal sorgere al tramonto del sole. |
| Art. 73 | Il Sindaco è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospensione delle autorizzazioni. |
| Art. 74 | I Proventi del rilascio delle autorizzazioni nonché del loro rinnovo, saranno introitati su apposito Capitolo di Entrata del Bilancio Comunale . |
| Art. 75 | La raccolta dei prodotti del Bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente Regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con Ordinanza del Sindaco per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta. |

CAPO 9° VIGILANZA E SANZIONI

| | |
|---------|---|
| Art. 76 | <p>Sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonchè degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonchè da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.</p> <p>Gli Agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dal l'art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18/6/1931, n. 773 e prestare giuramento avanti al Pretore.</p> |
| Art. 77 | <p>Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento e non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di L. 4.000 e massima di L. 1.000.000 ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.</p> <p>La recidiva comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, anche la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 65.</p> <p>Le violazioni delle norme sono presunte quando:</p> <p>a) nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei prodotti del sottobosco e del pascolo e della flora indicati nel presente Regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta autorizzazione;</p> <p>b) a formale intimidazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili.</p> <p>I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli Agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nella zona di naturale diffusione della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente Regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.</p> |
| Art. 78 | <p>Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.</p> |
| Art. 79 | <p>Delle violazioni al presente Regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore e alle persone indicate e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo Messo Comunale.</p> <p>Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura o Messo Comunale.</p> <p>La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.</p> |
| Art. 80 | <p>Con propria Ordinanza e tenuto conto delle norme vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento il Sindaco determina l'ammontare delle Sanzioni Amministrative.</p> |
| Art. 81 | <p>Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.</p> <p>Il Comune provvederà a versare alla tesoreria Regionale le somme di cui all'art. 3 ultimo comma della L.R. 23.1.77, n. 10.</p> |